

Indice generale

SINTESI DELLE NORME DEL DL 6.7.2011, N. 98, CONVERTITO IN LEGGE 15/7/2011 IN MATERIA PEVIDENZIALE.....	1
Coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione.....	2
Pensione con 40 anni di contribuzione.....	3
CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI PEREQUAZIONE.....	5
RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI.....	6
PENSIONE AI SUPERSTITI.....	6
EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO E DI BUONUSCITA.....	7

oooooooo

SINTESI DELLE NORME DEL DL 6.7.2011, N. 98, CONVERTITO IN LEGGE 15/7/2011 IN MATERIA PEVIDENZIALE

Il DI 78/2010 aveva introdotto l'aggiornamento automatico dei tempi di maturazione dei requisiti in relazione alla speranza di vita, in attuazione dell'art. 22-ter, c. 2, DI 78/2009; in particolare, a decorrere dall' 1.1.2015, sarebbe partito un radicale cambiamento del sistema delle decorrenze, con l'adeguamento triennale dei requisiti anagrafici per l'accesso alle varie tipologie di trattamento pensionistico in base all'incremento della speranza di vita, accertato dall'Istat.

Il primo aggiornamento, non superiore a 3 mesi, sarebbe dovuto scattare con l'1.1.2015, il secondo, in deroga, dall'1.1.2019.

Il DI n. 98/2011, art. 18, c. 4, intervenendo tecnicamente sull'art. 12, co. 12-bis e 12-ter, anticipa all'1.1.2013 l'adeguamento automatico dell'età pensionabile alla speranza di vita individuata dall'Istat, adeguamento che riguarda:

- i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva ex tabella B, allegata alla legge 243/2004 ("sistema delle quote", pensione di anzianità)
- i requisiti anagrafici di 65 anni e 60 anni nonché quello di cui all'art. 22-ter, c. 1, legge 102/2009 (lavoratrici pubblico impiego) per il conseguimento della pensione di vecchiaia
- il requisito di 65 anni nel sistema contributivo
- il requisito di 65 anni previsto ai fini dell'assegno sociale erogato dall'Inps.

Allo stato attuale il meccanismo non riguarda, invece, il diritto al pensionamento maturato con 40 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica relativamente al quale, come si dirà oltre, vengono invece apportate delle modifiche riguardanti la decorrenza.

Conseguentemente, l'Istat, a partire dall'anno 2011, invece che dal 2013, renderà disponibile entro il 31.12. dello stesso anno il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita corrispondente ai 65 anni.

L'aggiornamento non può superare i 3 mesi e non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita.

Per effetto dell'aggiornamento a cadenza triennale dall'1.1.2013: il secondo sarà effettuato con decorrenza 1.1.2016. Ciò presuppone che l'Istat, entro il 30.6.2014, dovrà rendere disponibile il dato relativo alla variazione della speranza di vita; il terzo aggiornamento scatterà dall' 1.1.2019 e, successivamente, ogni 3 anni.

Pertanto, per effetto degli adeguamenti illustrati, secondo le stime contenute nella relazione tecnica al DI 98/2011, i requisiti di pensione aumenteranno:

- dall'1.1.2013 di 3 mesi;
- dall'1.1.2016 di ulteriori 3 mesi;
- dal 2019 e fino al 2030 gli adeguamenti triennali dovrebbero essere di 4 mesi, e dal 2031 al 2050 di 3 mesi.

Coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione

I coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione con il sistema retributivo è divenuta operativa dall'1.1.2010 e saranno modificati con periodicità triennale.

Dato che gli incrementi effettivamente applicati dovranno essere accertati a consuntivo dall'Istat, l'evoluzione dei requisiti nel pubblico impiego, secondo le stime dell'Economia potrebbe essere:

PENSIONE DI VECCHIAIA - UOMINI (65 ANNI) E DONNE (65 ANNI DA 1.1.2012)			
Anno incremento	Incremento in mesi	Incremento progressivo	Età pensionabile
2013	3	3	65 e 3 mesi
2016	3	6	65 e 6 mesi
2019	4	10	65 e 10 mesi
2022	4	14	66 e 2 mesi
2025	4	18	66 e 6 mesi
2028	4	22	66 e 10 mesi

PENSIONE DI ANZIANITA' - UOMINI E DONNE (*) - SISTEMA DELLE QUOTE (**)				
Anno incremento	Incremento in mesi	Incremento progressivo	Età minima	Quota (***)
2013	3	3	61 e 3 mesi	97 e 3 mesi
2016	3	6	61 e 6 mesi	97 e 6 mesi
2019	4	10	61 e 10 mesi	97 e 10 mesi
2022	4	14	62 e 2 mesi	98 e 2 mesi
2025	4	18	62 e 6 mesi	98 e 6 mesi
2028	4	22	63 e 10 mesi	98 e 10 mesi

(*) Le lavoratrici con 35 anni di contributi e 57 anni di età possono optare per la pensione di anzianità calcolata con il sistema contributivo

(**) Alternativamente a quanto sopra riportato, il diritto al trattamento pensionistico si consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni (39 anni, 11 mesi e 16 giorni - circolare Inpdap n. 7/2008) a norma dell'art. 59, co. 1, lett. b), l. 449/1997;

(***) Età minime e quote in presenza di 35 anni di contributi

Pensione con 40 anni di contribuzione

Il diritto al trattamento pensionistico si può conseguire, indipendentemente dall'età, anche in presenza del solo requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni (39 anni, 11 mesi e 16 giorni).

Il DL 98/2011 non ha toccato il diritto alla pensione con 40 anni di contribuzione, ma è intervenuto sulla finestra di uscita, allungando la decorrenza.

Il comma 22-ter, art. 18 del DL 98/2011 ha, infatti, aggiunto un periodo all'art. 12, c. 2, DI 78/2010, che prevedeva per coloro che maturavano il diritto a pensione dall' 1.1.2011, la finestra di 12 mesi.

Con la nuova modifica, dal 2012 la finestra di chi matura i 40 anni si stringe ancora di più: è previsto un posticipo ulteriore di un mese per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per chi matura nel 2013 e di 3 mesi per coloro che raggiungono il traguardo dei 40 nel 2014.

Conseguentemente il diritto a percepire l'assegno di pensione scatterà con una finestra totale di:

- 13 mesi (12+1) dal 2012;
- 14 mesi (12+2) dal 2013;
- 15 mesi (12+3) dal 2014.

Periodo	Età per il diritto alla pensione	Epoca di decorrenza della pensione
Anno 2011	Uomini 65 anni Donne privato 60 anni Donne pubblico 61 anni	66 anni 61 anni 62 anni
Anno 2012	Uomini 65 anni Donne privato 60 anni Donne pubblico 65 anni	66 anni 61anni 66 anni
Anno 2013	Uomini 65 anni e 3 mesi Donne privato 60 anni e 3 mesi Donne pubblico 65 anni e 3 mesi	66 e 3 mesi 61 e 3 mesi 66 e 3 mesi
Dal 2014 al 2019	Uomini 65 anni e 3 mesi più SV Donne privato 60 anni e 3 mesi più SV Donne pubblico 65 e 3 mesi più SV	66 e 3 mesi più SV 61 e 3 mesi più SV 66 e 3 mesi
Anno 2020	Uomini 65 anni e 3 mesi più SV Donne privato 60 anni e 4 mesi più SV Donne pubblico 65 anni e 3 mesi più SV	66 e 3 mesi più SV 61 e 4 mesi più SV 66 e 3 mesi
Anno 2021	Uomini 65 anni e 3 mesi più SV Donne privato 60 anni e 6 mesi più SV Donne pubblico 65 anni e 3 mesi più SV	66 e 3 mesi più SV 61 e 6 mesi più SV 66 e 3 mesi
Anno 2022	Uomini 65 anni e 3 mesi più SV Donne privato 60 anni e 9 mesi più SV Donne pubblico 65 anni e 3 mesi più SV	66 e 3 mesi più SV 61 e 9 mesi più SV 66 e 3 mesi
Anno 2023	Uomini 65 anni e 3 mesi più SV Donne privato 61 anni e 1 mese più SV Donne pubblico 65 anni e 3 mesi più SV	66 e 3 mesi più SV 62 e 1 mese più SV 66 e 3 mesi
Anno 2024	Uomini 65 anni e 3 mesi più SV Donne privato 61 anni e 6 mesi più SV Donne pubblico 65 e 3 mesi più SV	66 e 3 mesi più SV 62 e 6 mesi più SV 66 e 3 mesi
Anno 2025	Uomini 65 anni e 3 mesi più SV Donne privato 62 anni più SV Donne pubblico 65 anni più SV	66 anni e 3 mesi più SV 63 più SP 66 e tre mesi

Periodo	Età per il diritto alla pensione	Epoca di decorrenza della pensione
Anno 2026	Uomini 65 anni e 3 mesi più SP Donne privato 62 anni e 3 mesi più SV Donne pubblico 65 anni e 3 mesi	66 e 3 mesi più SV 63 e 6 mesi più SV 66 e 3 mesi
Anno 2027	Uomini 65 anni e 3 mesi più SV Donne privato 63 anni più SV Donne pubblico 65 anni più SV	66 e 3 mesi più SV 64 più SV 66 e 3 mesi
Anno 2028	Uomini 65 anni e 3 mesi più SV Donne privato 64 anni più SV Donne pubblico 65 anni e 3 mesi più SV	66 e 3 mesi più SV 64 e 6 mesi più SV 66 e 3 mesi
Anno 2029	Uomini 65 anni e 3 mesi più SV Donne privato 64 anni più SV Donne pubblico 65 e 3 mesi più SV	66 e 3 mesi più SV 65 più SV 66 e 3 mesi
Anno 2030	Uomini 65 anni e 3 mesi più SV Donne privato 64 anni e 6 mesi più SV Donne pubblico 65 anni e 3 mesi più SV	66 e 3 mesi più SV 65 e 6 mesi più SV 66 e 3 mesi
Anno 2031	Uomini 65 anni e 3 mesi più SV Donne privato 65 anni più SV Donne pubblico 65 anni e 3 mesi più SV	66 e 3 mesi più SV 66 più SV 66 e 3 mesi
Anno 2032	Uomini 65 anni e 3 mesi più SV Donne privato 65 anni e 3 mesi più SV Donne pubblico 65 anni e 3 mesi più SV	66 e 3 mesi più SV 66 e 3 mesi più SV 66 e 3 mesi

CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI PEREQUAZIONE

Dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie i cui importi superino 90.000 euro lordi annui, vengono, infatti, assoggettati a un contributo di perequazione pari al 5% della parte eccedente tale importo e fino a 150.000 euro e del 10% per la parte eccedente i 150.000 euro.

Ai fini del raggiungimento di tali limiti vanno conteggiati pure i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o a integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio.

La trattenuta è applicata in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile.

RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI

Con l'art. 18, comma 3, del DL 98/2011 si interviene in materia di rivalutazione degli assegni pensionistici, per il biennio 2012-2013.

E' utile ricordare che, fino a oggi, l'indice di rivalutazione delle pensioni è applicato per intero le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a 3 volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo Inps e nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

La perequazione automatica viene riconosciuta, salvo conguaglio 2012, in base agli scaglioni contenuti nella tabella che segue, tenendo conto che la nota operativa Inpdap n. 54/2010 aveva fissato, in via previsionale, nell'1,4% la rivalutazione 2011.

- alla fascia di importo dei trattamenti pensionistici superiore a 5 volte il trattamento minimo Inps (Euro 468,35 nel 2011) non spetta alcuna rivalutazione;
- per le fasce comprese fra 3 e 5 volte il trattamento minimo, l'indice di rivalutazione automatica è applicato nella misura del 70%;
- fino a 3 volte il trattamento minimo, l'indice è applicato integralmente.

Pertanto, prevedendo per il 2012 una rivalutazione nella misura dell'1,6% e, dunque, un trattamento minimo Inps di Euro 475,84, la perdita, ad esempio, per chi ha una pensione di 1.700 euro mensili è pari a 18 euro.

PENSIONE AI SUPERSTITI

L'art. 18, comma 5 della manovra di luglio prevede che relativamente alle pensioni decorrenti dall'1.1.2012, l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato sia ridotta del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10 anni, nei casi in cui il matrimonio con l'assicurato sia stato contratto a età del medesimo superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni.

Queste nuove regole non si applicano in presenza di figli di minore età, studenti e inabili.

Esempio

Si ipotizzi una pensionata di 78 anni, sposata con un uomo di 50 da 3 anni. Si supponga che la pensione di Euro 1.400 mensili sia reversibile nella misura del 60%, quindi Euro 840. In base alle nuove regole, l'aliquota di reversibilità dovrà essere ridotta in ragione del 10% per ogni anno di matrimonio mancante al numero 10, dunque del 70%.

L'aliquota sarà, pertanto, pari al 18% ($=60\% \cdot 0,3$) e la pensione ad Euro 252 mensili.

CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO (**)

Percentuale di riduzione	Condizione di reddito (*)
nessuna	fino a Euro 18.265,65 se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo fino a tre volte il trattamento minimo che per il 2011 è pari a Euro 6.088,55 (Euro 468,35x13)
25%	da Euro 18.265,65 a Euro 24.354,20 se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo compreso tra 3 e 4 volte il trattamento minimo
40%	da Euro 24.354,20 a Euro 30.442,75 se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo compreso tra 4 e 5 volte il trattamento minimo
50%	Oltre Euro 30.442,75 se il pensionato oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a 5 volte il trattamento minimo

(*) Valori 2011

(**) Debbono essere valutati i redditi assoggettabili all'Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto, comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, nonché, evidentemente, dell'importo della pensione ai superstiti su cui dovrebbe essere operata la riduzione. Non devono essere dichiarati, inoltre, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte come gli interessi bancari, o derivanti da titoli mobiliari, azionari e da quote di fondi d'investimento.

EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO E DI BUONUSCITA

La novità introdotta modifica i termini di erogazione delle liquidazione (comunque denominate) dei lavoratori del Pubblico Impiego.

Causa della cessazione del rapporto di lavoro	Erogazione della liquidazione
Dimissioni per motivi vari	Dopo 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro
Dimissioni per raggiunti limiti di età o di servizio o collocamento riposo d'ufficio	Dopo 6 mesi
Pensionamento Anticipato	Dopo 24 mesi
Inabilità o decesso del lavoratore	Immediata
Personale scolastico	<ul style="list-style-type: none"> ● Pensionamento con requisiti maturati entro il 31/12/2011: dopo sei mesi ● Pensionamento con requisiti maturati dopo il 31/12/2012: dopo 24 mesi ● Cessazioni per limiti di età o servizio, collocamento a riposo d'ufficio con requisiti maturati entro il 31/12.2011: immediata